

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1684 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 22/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24460-2017 proposto da:

CAPOBIANCO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO APREA;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso il provvedimento n. R.G. 1329/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

RITENUTO IN FATTO

1 Il Presidente della Corte d'Appello di Bari, con ordinanza n. 3316/2017 accoglieva il ricorso presentato da Maria Capobianco avverso il decreto emesso in data 23/06/2017, con il quale era stata revocata l'ammissione a gratuito patrocinio dell'odierna ricorrente in relazione ad una controversia in materia di lavoro.

Il Presidente della Corte d'Appello, pur accogliendo il ricorso avverso il predetto decreto, ometteva tuttavia di liquidare le spese della precedente causa, rinviando gli atti alla sezione lavoro della Corte d'Appello.

2 Contro tale sentenza ricorrono con un motivo Capobianco Maria e l'avv. Antonio Aprea.

Il ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Il relatore ha proposto l'accoglimento per manifesta fondatezza del ricorso.

In prossimità dell'udienza, le parti ricorrenti hanno presentato memorie ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'unico mezzo parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per non aver il Presidente della Corte d'Appello – in accoglimento dell'opposizione - statuito in merito alle spese di lite ed ai compensi spettanti all'avv. Aprea.

Il motivo di ricorso ²fondato.

Invero, la nullità del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, in quanto disposta dal Presidente del Collegio, invece che dall'organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, affermata nel provvedimento impugnato, integra un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cpc, in quanto costituisce esplicitazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. (Cass 4362/2015);

di conseguenza il giudice dell'opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002, quale giudice dell'impugnazione, rilevata anche d'ufficio la nullità della revoca, era tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. (Cass.19214/2015);

Il ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018

Il Presidente